



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia  
e la regolazione dei lavori pubblici  
Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici

DECRETO 617/1

14 APR. 2005

Procedure per il rilevamento delle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi in attuazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

## IL VICE MINISTRO

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i., relativo alla "Riforma dell'organizzazione del Governo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, relativo alla "Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 ottobre 2004, con il quale è stato costituito presso ciascun Settore infrastrutture dei SIIT il Comitato tecnico amministrativo;

VISTO l'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, integrativo dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994 n. 109;

DECRETA

Articolo 1  
(Disposizioni generali e disciplina provvisoria)

1. Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni, contenute nell'articolo 26, comma 4-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevedono l'adozione entro il 30 giugno 2005 di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che rilevi le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, i Direttori del Settore infrastrutture di ciascun SIIT inviano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici – Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici, entro il 15 maggio 2005:
  - a) le variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze eccezionali, dei prezzi dei materiali da costruzione, verificatesi nell'anno 2004 rispetto ai prezzi rilevati con riferimento all'anno 2003;
  - b) i prezzi in valore assoluto relativi ai materiali di cui alla lettera a) con riferimento all'anno 2004 e all'anno 2003.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno successivo al 2005 i Direttori del Settore infrastrutture di ciascun SIIT inviano alla predetta Direzione:
  - a) le variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze eccezionali, dei prezzi dei materiali da costruzione, verificatesi nell'anno considerato rispetto ai prezzi rilevati con riferimento all'anno precedente;
  - b) i prezzi in valore assoluto relativi ai materiali di cui alla lettera a) con riferimento all'anno considerato e all'anno precedente.
3. I costi sono rilevati su base regionale nell'ambito dell'articolazione territoriale di ciascun SIIT, riportando il dato preso a riferimento dal SIIT, nonché, ove disponibili, il dato Istat e il dato delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. I Direttori del Settore infrastrutture di ciascun SIIT, nel valutare le circostanze eccezionali che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4-bis della legge n. 109/1994, possono determinare le variazioni di prezzo dei materiali da costruzione rilevanti ai fini in questione, accertano che l'incremento annuale percentuale del prezzo del materiale da costruzione sia superiore al tasso di inflazione per l'anno oggetto delle rilevazioni registrato dall'indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC).
5. Al fine di favorire l'omogeneità nella rilevazione dei materiali da costruzione, i Direttori del Settore infrastrutture di ciascun SIIT, nell'applicazione delle presenti disposizioni, fanno riferimento ai materiali indicati nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, individuando tra i predetti materiali unicamente quelli per i quali si sono verificate le circostanze eccezionali ed eventualmente integrando la rilevazione con ulteriori materiali ritenuti significativi.
6. In via provvisoria per l'anno 2005, i Direttori del Settore infrastrutture di ciascun SIIT si avvalgono, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. g), del decreto del Presidente

della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, del parere dei Comitati tecnici amministrativi, con la partecipazione alle adunanze per la trattazione di tale specifico argomento, in qualità di esperti, su base regionale, di un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Statistica competente per territorio, di un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura avente sede nella Regione, di ulteriori rappresentanti di amministrazioni e soggetti interessati.  
Per gli anni successivi al 2005, i Direttori del Settore infrastrutture dei SIIIT provvedono sulla base delle indicazioni di un successivo decreto ministeriale.

## Articolo 2


(Commissione centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione)

1. E' istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici – Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici, la Commissione centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione.
2. La Commissione centrale è presieduta dal Capo del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici ed è composta da:
  - a) il Direttore Generale per la regolazione dei lavori pubblici, che può presiedere la Commissione su delega del Capo del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;
  - b) cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno scelto tra i Direttori del Settore infrastrutture dei SIIIT;
  - c) due rappresentanti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  - d) tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni;
  - e) un rappresentante della Federazione Italiana per la Casa – Federcasa;
  - f) un rappresentante tecnico della Direzione Generale di Anàs S.p.A.;
  - g) un rappresentante tecnico della Direzione Centrale dell'Agenzia del territorio;
  - h) un rappresentante tecnico della Direzione Centrale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
  - i) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Statistica;
  - j) un rappresentante della Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - k) due rappresentanti dei costruttori designati da parte dell'organizzazione più rappresentativa a livello nazionale;
  - l) un rappresentante dei produttori dei materiali da costruzione designato da parte dell'organizzazione più rappresentativa a livello nazionale;
  - m) due rappresentanti dei concessionari autostradali designati da parte dell'organizzazione più rappresentativa a livello nazionale.
3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno otto componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.  
Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale della Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici.  
Le spese di partecipazione dei componenti la Commissione restano a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

Nelle more dell'acquisizione delle definitive designazioni da parte dei soggetti interessati, per assicurare lo svolgimento dell'attività di competenza, la Commissione è convocata sulla base delle designazioni pervenute.

4. La Commissione centrale, acquisite le variazioni percentuali annuali di prezzo dei materiali da costruzione e i relativi prezzi in valore assoluto, determinati secondo le modalità riportate nell'articolo 1 del presente decreto, verifica la sussistenza delle circostanze eccezionali, di cui all'articolo 26, comma 4-bis della legge 109/1994, che hanno causato le variazioni di prezzo dei materiali da costruzione individuate dai Direttori del Settore infrastrutture di ciascun SIIT.
5. Ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale annuale di cui all'articolo 26, comma 4-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la Commissione centrale, effettuata la predetta verifica, predispone entro il 10 giugno 2005 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo al 2005, un elenco contenente:
  - a) le variazioni percentuali annuali, dovute alle circostanze eccezionali definite nel presente comma, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno considerato rispetto al prezzo rilevato con riferimento all'anno precedente;
  - b) i prezzi in valore assoluto relativi ai materiali di cui alla lettera a) con riferimento all'anno considerato e all'anno precedente.

IL VICE MINISTRO



IL DIRIGENTE  
Dipartimento DE L'IRCA  
PER COPIA CONSERVATA